



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TINA

Nella seduta del 03/10/2017

- dopo aver esaminato l'istanza di correzione del dispositivo della decisione n. 0006992/17 del 21/06/2017 presentata dal ricorrente/intermediario resistente
- viste le vigenti "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente ha proposto rituale istanza di correzione della decisione n. 6992/17 del 21/06/2017 dal seguente pedissequo tenore:

"FATTO

Il cliente ha chiesto il rimborso della somma di euro 2.467,80, a titolo di commissioni e oneri non maturati e non ristornati a seguito della anticipata estinzione di un prestito contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato nell'ottobre 2010 oltre e alla rifusione delle spese per la difesa tecnica.

L'intermediario, con le controdeduzioni, si è reso disponibile al rimborso dell'importo complessivo di Euro 1.102,20 (comprensivo di Euro 20,00 per spese di procedura), chiedendo il rigetto di ogni ulteriore richiesta della ricorrente.

**DIRITTO**

*Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: a) sono rimborsabili per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione ai fini della individuazione della quota parte da rimborsare; c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. il Collegio di Coordinamento, decisione n.6167/2014). In linea con il richiamato orientamento condiviso dai tre Collegi territoriali, riscontrata la natura recurring delle riportate voci di costo, respinte le eccezioni dell'intermediario, si conclude che le richieste del cliente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:*

rate pagate	49	rate residue	120	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				584,00	414,67		414,67
<i>Commissioni finanziarie</i>				2.099,35	1.490,66	526,64	964,02
<i>Oneri Assicurativi</i>				55,84	39,65		39,65
Totale							1.418,35

Attesa la natura seriale del ricorso, non ricorrono le condizioni per il rimborso delle spese legali, peraltro non necessarie nel procedimento ABF.

PQM

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.418,35.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso”.

L'intermediario resistente ha rilevato un errore nel computo delle rate residue del piano di ammortamento (71 anziché 120) e dell'importo corrispondente alle commissioni bancarie (Euro 564,00, anziché Euro 584,00).

Al riguardo, il Collegio osserva come il computo delle rate del piano di ammortamento sia stato, effettivamente, inficiato da un errore materiale, in base al quale è stato preso come riferimento non il numero di rate effettivamente residue (quello correttamente indicato dall'intermediario resistente, n. 71), ma il numero di rate complessive del piano di ammortamento (n. 120). Ne consegue, pertanto, che i calcoli secondo il criterio *pro rata temporis* devono essere emendati secondo la il prospetto che segue:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				584,00	345,53		345,53
<i>Commissioni finanziarie</i>				2.099,35	1.242,12	526,64	715,48
<i>Oneri Assicurativi</i>				55,84	33,04		33,04
Totale							1.094,05

Non sussiste, invece, l'ulteriore errore materiale lamentato dall'intermediario resistente. Dalla documentazione prodotta in atti, seppur poco leggibile, le commissioni bancarie anticipatamente corrisposte dalla ricorrente risultano pari a Euro 584,00, come indicato nella decisione oggetto dell'istanza di correzione e non Euro 564,00. Per tali ragioni, l'importo dovuto alla ricorrente risulta pari a Euro 1.094,05.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie l'istanza di correzione ai sensi di cui in motivazione.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TINA

Nella seduta del 04/04/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il cliente ha chiesto il rimborso della somma di euro 2.467,80, a titolo di commissioni e oneri non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione di un prestito contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato nell'ottobre 2010 oltre e alla rifusione delle spese per la difesa tecnica.

L'intermediario, con le controdeduzioni, si è reso disponibile al rimborso dell'importo complessivo di Euro 1.102,20 (comprensivo di Euro 20,00 per spese di procedura), chiedendo il rigetto di ogni ulteriore richiesta della ricorrente.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: a) sono rimborsabili per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione ai fini della individuazione della quota parte da rimborsare; c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio



proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. il Collegio di Coordinamento, decisione n.6167/2014). In linea con il richiamato orientamento condiviso dai tre Collegi territoriali, riscontrata la *natura recurring* delle riportate voci di costo, respinte le eccezioni dell'intermediario, si conclude che le richieste del cliente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

rate pagate	49	rate residue	120	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				584,00	414,67		414,67
<i>Commissioni finanziarie</i>				2.099,35	1.490,66	526,64	964,02
<i>Oneri Assicurativi</i>				55,84	39,65		39,65
Totale							1.418,35

Attesa la natura seriale del ricorso, non ricorrono le condizioni per il rimborso delle spese legali, peraltro non necessarie nel procedimento ABF.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.418,35.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA